

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1308 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2020

che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 6539]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il 17 ottobre 2019 l'Unione e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo sull'accordo di recesso ⁽²⁾, con un protocollo riveduto su Irlanda e Irlanda del Nord e una dichiarazione politica riveduta ⁽³⁾. In virtù di tale accordo e a seguito della sua ratifica da parte della Camera dei comuni del Regno Unito, della sua adozione da parte del Parlamento europeo e della sua conclusione da parte del Consiglio, il Regno Unito è diventato un paese terzo il 1° febbraio 2020 e il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 31 dicembre 2020.
- (2) Come annunciato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 luglio 2020, intitolata «Prepararsi alla svolta — Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito» ⁽⁴⁾, sulla base di un'analisi svolta con la Banca centrale europea (BCE), il Comitato di risoluzione unico e le autorità europee di vigilanza, la Commissione ha rilevato che potrebbero sorgere rischi per la stabilità finanziaria nel settore della compensazione centrale dei derivati tramite controparti centrali stabilite nel Regno Unito (CCP del Regno Unito). Al fine di concedere ai partecipanti diretti stabiliti nell'Unione («partecipanti diretti dell'Unione») il tempo di ridurre la loro esposizione verso le infrastrutture di mercato del Regno Unito e alle CCP stabilite nell'Unione («CCP dell'Unione») il tempo per sviluppare ulteriormente la loro capacità di compensare le negoziazioni pertinenti e per affrontare i possibili rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno adottare una decisione di equivalenza per il Regno Unito in tale settore.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 178).

⁽⁴⁾ COM(2020) 324 final.

